

**CONVENZIONE TRA COMUNE DI STIENTA E
GRUPPO VOLONTARI
DI PROTEZIONE CIVILE OCCHIOBELLO**

L'anno 2015, giorno 7 (sette) del mese di Aprile presso la Sede Municipale del Comune di Stienta in Piazza S. Stefano, 1 a Stienta

TRA

Il Comune di Stienta con sede legale in Stienta Piazza S. Stefano, 1 – C.F. 83000750295 nella persona del Responsabile dell'Area Intercomunale 4 Gestione Territorio Geom. Lorenzo Raffagnato, autorizzato alla firma della presente convenzione con deliberazione di Giunta Municipale n° 14 in data 23 Febbraio 2015, esecutiva ai sensi di legge;

E

Gruppo Volontari di Protezione Civile Occhiobello con sede in Occhiobello (Ro) Via Gurzone, 10 - C.F. 91005930291 nella persona del Presidente pro-tempore e legale rappresentante Dott. Ing. Silvia Fuso Nata a Ferrara il 17/01/1984, cf:FSUSLV84A57D548T residente a Santa Maria Maddalena (Ro), via C. Marchesi, 39

CONVENGONO E STIPULANO

Art. 1 - Oggetto

La presente convenzione regola i rapporti di collaborazione tra il Comune di Stienta ed il Gruppo Volontari di Protezione Civile Occhiobello.

Con la presente convenzione le parti intendono regolarizzare e coordinare l'attività riferita a:

- a) utilizzo di un locale nella disponibilità comunale, giusta convenzione con l'AiPo di Parma sottoscritta in data 28.07.2014, posto all'interno dell'edificio sito in Via Maffei, 220 (per come indicato nell'allegata planimetria), destinato a sede per le associazioni di volontari del paese e che avrà, tra le altre, la funzione di ricovero mezzi e attrezzature per la protezione civile. Il locale fungerà da sede distaccata/Centro Operativo Comunale di protezione civile;



- b) interventi di protezione, controllo, assistenza sul territorio, a carattere ambientale e civile eseguiti con l'utilizzo dei mezzi in dotazione all'Associazione e dei volontari ad essa iscritti;
- c) promozione di forme di cooperazione e integrazione reciproca.

TITOLO I – SEDE

Art. 2 – Individuazione e descrizione della sede

Il locale individuato, da adibire a sede distaccata/Centro Operativo Comunale di protezione civile nonché ricovero per i beni del Gruppo Volontari di Protezione Civile Occhiobello è la sala al piano primo dell'edificio di cui alla lettera a) dell'articolo precedente, per come indicato ed evidenziato nell'allegata planimetria.

Art. 3 - Uso della struttura

La concessione della struttura avrà la medesima durata della presente convenzione e specificata all'art. 8.

Alla scadenza della Concessione, l'Associazione dovrà riconsegnare tutto quanto avuto in consegna in buone condizioni salvo il normale deperimento dovuto all'uso.

Il locale concesso con il presente atto dovrà essere esclusivamente destinato all'attività di protezione civile.

E' vietato all'Associazione concessionaria di sub-concedere la gestione del locale.

L'Associazione dovrà garantire un utilizzo rispettoso delle attività svolte nel medesimo immobile dalle altre associazioni alle quali è concesso l'utilizzo delle altre stanze dell'immobile stesso.

L'Associazione concessionaria dovrà partecipare, al pari delle altre concessionarie, al mantenimento dell'ordine, del decoro e della pulizia delle parti comuni del complesso immobiliare.

L'Associazione concessionaria, senza nulla pretendere, dovrà garantire agli altri soggetti fruitori del locale il normale utilizzo della struttura per quanto riguarda scale e altre parti comuni oltre che delle stanze diverse da quella alla stessa assegnata.

Art. 4 - Gestione della struttura

L'Associazione si impegna a gestire e mantenere in costante stato di efficienza il

MMP

Simone

locale concesso e, per quanto di competenza, le parti comuni del complesso immobiliare con particolare riferimento ad impianti, attrezzature ed aree di pertinenza, senza manomettere o mutare in alcun modo la consistenza del complesso salvo preventivo accordo col Comune, assumendo altresì a proprio carico la custodia del locale per la parte ad essa assegnata.

L'Associazione è inoltre tenuta:

- a) alla diretta esecuzione di tutte le opere di ordinaria manutenzione alle strutture e ed attrezzature descritte all'art. 2 della presente Convenzione ed alla realizzazione, con materiale da fornirsi a cura del Comune, di ulteriori opere che si rendessero necessarie per l'agibilità del complesso, secondo criteri da concordarsi con l'Associazione stessa ed approvati dal Comune;
- b) alla pulizia del locale assegnatole e alla partecipazione al mantenimento del decoro, dell'ordine e della pulizia delle aree comuni della struttura.

Gli eventuali costi da riferirsi al personale che dovesse occuparsi della gestione e della manutenzione, saranno a totale carico dell'Associazione, la quale dovrà assumersi ogni responsabilità per quanto attiene agli eventuali compensi, ai relativi contributi ed alle assicurazioni di legge per gli infortuni.

Art. 5 - Controlli sull'utilizzo

L'Amministrazione Comunale, a mezzo di propri funzionari incaricati, avrà il diritto di accedere in qualunque momento entro il l'immobile e nei vari fabbricati o locali del medesimo allo scopo di accertare le loro perfetta manutenzione e conservazione ed in generale per accertare l'osservanza della convenzione.

Titolo II – ATTIVITA'

Art. 6 – Obblighi

Il Gruppo Volontari di Protezione Civile Occhiobello si impegna da parte sua:

- a fornire i propri servizi di protezione e assistenza ai cittadini per eventi particolari di carattere ambientale e civile;
- a fornire gratuitamente all'Amministrazione Comunale assistenza in caso di eventi meteorici particolari (abbondanti piogge, nevicate ecc.), per garantire il normale accesso alle strutture pubbliche (Municipio, Scuole, Biblioteca, Impianti Sportivi, ecc.);

- a garantire il funzionamento del numero verde di emergenza attivato e la reperibilità “h24” nei confronti della cittadinanza, con il quale numero attivare il meccanismo di emergenza o dare informazioni corrette e norme di comportamento in caso di eventi avversi;
- a fornire, in cambio di un contributo per il sostentamento della propria attività, i propri servizi di protezione, assistenza e controllo alle associazioni ricreative, culturali e sportive;
- ad effettuare saltuari servizi di pattugliamento e controllo lungo il corso del fiume Po, specie nel periodo estivo con eventuale assistenza ai natanti;
- a gestire e mantenere le attrezzature in dotazione al Distretto RO6 assegnate allo stesso gruppo locale;
- ad adottare le disposizioni e le procedure presenti nel Piano di Protezione Civile Comunale approvato con DCC n. 46 del 27.11.2088 e a contribuire all’aggiornamento periodico dello stesso;
- a vagliare ed eventualmente recepire, all’interno dei programmi, le proposte che verranno formulate dall’Amministrazione Comunale.

gh

Il Gruppo Volontari di Protezione Civile Occhiobello, si impegna a presentare annualmente all’Amministrazione il bilancio consuntivo e preventivo dell’Associazione.

Art. 7 – Obblighi del Comune di Stienta

Al fine di perseguire detto risultato il Comune di Stienta, si impegna:

- a) per il sostentamento dell’attività dell’Associazione, a stanziare annualmente nel proprio bilancio, in base alle disponibilità del medesimo, e compatibilmente con le effettive risorse finanziarie dell’Ente, una somma adeguata ai servizi da svolgere compatibilmente con l’approvazione del bilancio.. Il contributo sarà erogato in due rate annuali nel mese di giugno e di dicembre di ciascun anno;
- b) a sviluppare, congiuntamente con il gruppo, le azioni che possano permettere la crescita formativa, di dotazioni e di attrezzature del gruppo stesso, nonché integrare il supporto degli stessi volontari in situazioni di emergenza al lavoro dei dipendenti comunali;
- c) a svolgere un ruolo di coordinamento o di partecipazione attiva al contesto del Distretto RO6 specie nell’assemblea dei Sindaci del Distretto stesso;
- d) a creare un ufficio interno di protezione civile con il quale rapportarsi per l’ordinaria

Stienta

amministrazione;

- e) a farsi carico delle utenze di gas-metano, acqua, telefono ed energia elettrica relative al locale assegnato.

Art. 8 – Durata della convenzione

La durata della presente convenzione viene stabilita di comune accordo in anni 1 (uno) di sperimentazione a partire dalla data della sottoscrizione, con possibilità di rinnovo, con la concorde ed esplicita volontà delle parti, per un periodo successivo della durata di ulteriori anni 2 (due).

Art. 9 – Rescissione

Qualora una delle parti contraenti contravvenga anche ad uno solo degli articoli di cui alla presente convenzione facenti riferimento alle rispettive competenze, detta convenzione cesserà immediatamente la sua validità.

Ognuna delle parti potrà invece recedere dalla presente convenzione semplicemente comunicando tale volontà a mezzo Raccomandata A.R., con almeno 90 (novanta) giorni di anticipo, al legale rappresentante dell'altra parte in causa.

Art. 10 - Norme finali

Per quanto non regolamentato dall'atto di concessione e dalle norme tutte della presente convenzione, si richiamano le disposizioni di legge in materia, i regolamenti comunali, le disposizioni delle autorità di P.S. e dell'Igiene Pubblica.

COMUNE DI STIENTA
Responsabile Area intercomunale 4
Gestione Territorio
Geom. Lorenzo Raffagnato

GRUPPO VOLONTARI
DI PROTEZIONE CIVILE OCCHIOBELLO
Il Presidente Pro-Tempore
Dott. Ing. Silvia Fuso